



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

**DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE**

Roma, - 3 AGO. 2001

Uff. Agricoltura biologica; Agriturismo;
Sicurezza alimentare; Acc. interprof.

Prot. n. 91466

Agli Organismi di controllo
LORO SEDI

p.c. Alle Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

OGGETTO: contratto di lavorazione e vendita per prodotti da agricoltura biologica

Sono pervenute a questa Amministrazione quesiti inerenti alla riconducibilità in ambito di contoterzismo dei contratti tra fornitori di materia prima e/o semilavorato (titolari di notifica) e trasformatori degli stessi prodotti (non titolari di notifica), nel caso in cui questi ultimi risultino anche acquirenti della medesima materia prima e/o semilavorato.

In merito, si premette che condizioni essenziali affinché una operazione di tale natura rientri nel contoterzismo, così come delineato dalla nota di questa Amministrazione n. 9695831 del 7 giugno 1996, sono che:

- il fornitore sia parimenti responsabile della materia prima e/o semilavorato e del prodotto ottenuto dalla loro trasformazione;
- il contratto di lavorazione e vendita abbia ad oggetto la lavorazione per conto del fornitore della materia prima e/o del semilavorato. In caso contrario tale contratto deve intendersi come di vendita semplice.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

**DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE**

Roma,

Uff. Agricoltura biologica; Agriturismo;
Sicurezza alimentare; Acc. interprof.

Prot. n.

Si ritiene, inoltre, che le condizioni contrattuali che si vengono a stabilire tra chi presenta la notifica di attività di operatore "biologico" e chi esegue la lavorazione e la successiva vendita del prodotto finito - oltre agli elementi di carattere tecnico e finanziario che le contraddistinguono - devono in ogni caso:

- 1) garantire la tracciabilità delle operazioni inerenti al metodo di produzione e la tracciabilità del prodotto;
- 2) prevedere l'assoggettamento alle disposizioni comunitarie e nazionali in agricoltura biologica (compreso l'obbligo di inviare, da parte del fornitore della materia prima e/o del semilavorato copia della notifica di attività alle Regioni e Province Autonome nel cui territorio ricadono le strutture di lavorazione e vendita) e l'assunzione delle relative responsabilità da parte dei singoli contraenti sia nella fase di lavorazione che di vendita;
- 3) assicurare che il prodotto immesso al consumo evidenzi la denominazione sia del titolare della notifica di attività "da agricoltura biologica" che del responsabile della lavorazione e vendita, con gli elementi di identificazione che li contraddistinguono.

Qualora le predette condizioni risultino soddisfatte, la fattispecie in esame può, a parere della scrivente, rientrare nel contoterzismo.

Giuseppe Ambrosio
DIRETTORE GENERALE